

## ECC.MO TAR PALERMO – Sezione Seconda

**R.G. 1706 del 2022**

### **Secondo Ricorso per motivi aggiunti**

Nell'interesse dei **Sigg.ri:**

**Sciuto Lucia Grazia**, nata a Catania (CT) l'11.03.1992, c.f. SCTLGR92C51C351O, residente in Trecastagni (CT) in via Bettino Ricasoli n.13; **Fedele Igor**, nato a Messina (ME) il 12.08.1971, c.f. FDLGRI71M12F158J, residente in Messina (ME) in via Torr. Trapani Compl. La Residenza sn; **Maenza Gaetano**, nato a Catania (CT) il 17.09.1963, c.f. MNZGTN63P17C351K, residente a Catania (CT) in Via Teocrito n.11; **Testaì Fabrizio Antonio**, nato a Catania (CT) il 20.10.1976, c.f. TSTFRZ76R20C351C, residente in Via Goffredo Mameli n.54, Mascalucia (CT); **Zappalà Giuseppe**, nato a Catania (CT) il 14.05.1981, c.f. ZPPGPP81E14C351O, residente a Viagrande (CT) nella via G. Garibaldi n.157, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso per motivi aggiunti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cristina Emmi con studio in Catania (CT), Via Ardizzone Gioeni n.58 (C.F.: MMEMCR82L65E532M - PEC: [mariacristina.emmi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:mariacristina.emmi@pec.ordineavvocaticatania.it)) e Maria Grazia Grasso del Foro di Catania (c.f. GRSMGR79T55C351E - pec: [mariagrazia.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:mariagrazia.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it)), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei predetti difensori.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria presso il numero di fax n. 095.5183293 o agli indirizzi pec sopra indicati.

**-ricorrenti-**

**Contro**

**Regione Siciliana Presidenza**, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, **Regione Siciliana Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo**, c.f.

80012000826, in persona dell'Assessore *p.t.*, **Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia**, in persona del Presidente *p.t.*, c.f. 93105900877, **Commissione Esaminatrice** nominata ai fini dell'Avviso pubblico “*per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica*”, di cui al D.A. n.2724 del 12.10.2021, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, costituita in giudizio

**-resistenti-**

#### **E nei confronti**

- **del Sig. Dario Teri**, c.f. TREDRA81L27C351E, nato a Catania (CT) il 27.07.1981, non costituito in giudizio

**-controinteressato-**

- **dei Sigg.ri Aiello Toni**, c.f. LLATNO88P18C351D, nato a Catania (CT) il 18 Settembre 1988 e **Fazio Giovanni**, c.f. FZAGNN92L01C251P, nato a Catania il 1 luglio 1992, entrambi rappresentati, difesi e domiciliati presso il loro procuratore, Avv. Fabio Lo Presti (c.f. LPRFBA68L03C351C – pec: [fabio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:fabio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it))

**-interventuti ad opponendum-**

#### **Nel ricorso sopra indicato**

#### **Per l'ulteriore impugnazione ed annullamento**

- del Decreto Assessoriale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.499/GAB del 13.04.2023, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione Siciliana, recante “*modifica avviso tempistica corso guide vulcanologiche*” (**cf. all.1**).

- ogni ulteriore atto, verbale, comunicazione anche solo verbale, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, anteriore e/o successivo, anche non meglio conosciuto, all'atto di cui sopra.

\* \* \* \* \*

Nelle more del contenzioso in questione, è intervenuto il Decreto Assessoriale di cui sopra che ha decretato, attraverso un unico articolo: “...è modificato il punto 3 dell’Avviso pubblico allegato al D.A. n.2724 del 12.01.2021 con nuova indicazione della conclusione del corso di formazione dei candidati idonei, di cui al D.A. n.3450 del 2 dicembre 2022, entro la data del 31 ottobre 2023 per la prima e seconda classe ed entro la data del 31 luglio 2024 per la terza e quarta classe” (termini inizialmente fissati per il 20 Giugno 2022 ed il 30 Aprile 2023).

Orbene, la nuova tempistica che è stata determinata con il Decreto Assessoriale oggi impugnato risulta particolarmente stringente e contrasta con i tempi della definizione del presente giudizio contenzioso, escludendo completamente i candidati ricorrenti - oggi riammessi con riserva alle prove concorsuali - dalla possibilità di potere anch’essi partecipare al corso in esame e portarlo a termine.

Infatti preme evidenziare come il C.G.A.R.S., adito in sede di appello cautelare avverso l’Ordinanza del Tar sede di Palermo n.54 del 2023, abbia accolto la domanda cautelare “*ai fini dell’ammissione con riserva degli istanti al corso al prosieguo della procedura*”.

Pur tuttavia, nonostante tale provvedimento esecutivo emesso dal Giudice Amministrativo, l’Amministrazione non ha - fino ad ora - in alcun modo dato seguito allo stesso, non adempiendo all’ordine del Giudice di riammettere con riserva alle prove concorsuali i candidati.

Pertanto, con il presente ricorso per motivi aggiunti, si intendono impugnare i nuovi atti sopra menzionati i quali, anche per invalidità derivata, appaiono illegittimi per i seguenti

### **Motivi**

**Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L. n.241 del 1990, come recepito dalla L.R. n. 7 del 2019, per difetto di motivazione – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico di selezione di cui al D.A. n.36 del 21.01.2022 - Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza nelle operazioni concorsuali, illogicità manifesta, erronea ed insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e di**

## **imparzialità, contraddittorietà tra atti – Invalidità derivata degli atti successivi e presupponenti agli atti impugnati con il ricorso introduttivo**

Con il presente atto si insiste, in primo luogo, in tutti i motivi ed in tutte le censure contenute nei precedenti atti difensivi e verbali di causa. In secondo luogo, si intendono censurare i vizi degli atti odierni impugnati in quanto colpiti da invalidità derivata (**cf. Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2020 n.6922**).

L'invalidità derivata si basa sul c.d. "principio di derivazione", secondo cui i vizi di un atto possono riverberarsi su un altro, in virtù del rapporto che li lega (**cf. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000 n.1561**).

L'illegittimità derivata di un atto amministrativo si ha in presenza di un rapporto di presupposizione, per cui l'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità di quello conseguente. Pertanto l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente che viene travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (**cf. Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2008 n.6520; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n.1331 del 2008**).

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente come, nell'ipotesi in esame, gli atti odiernamente impugnati sono colpiti da illegittimità derivata per gli stessi vizi già richiamati nel precedente ricorso e nei precedenti atti.

L'operato dell'Amministrazione nel caso in esame non è stato improntato a canoni di correttezza, imparzialità e trasparenza, in violazione dell'art. 1 della Legge n.241 del 1990, rubricato "*Principi generali dell'attività amministrativa*" che statuisce: "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*"

Le prove pratiche svoltesi, infatti, sono state inficiate dall'immotivata, illegittima ed improvvisa decisione della Commissione di modificare le indicazioni contenute nel bando di concorso, mutando

condizioni essenziali e peculiari per lo svolgimento dell'esame e su cui i candidati facevano affidamento.

Nella sostanza l'Amministrazione, in violazione del bando e dei principi in materia di trasparenza nelle operazioni concorsuali, solo due giorni prima dell'inizio delle prove pratiche, stabiliva le "regole" da applicare alla medesima prova pratica; prova per la quale i candidati si preparavano da mesi, facendo riferimento al bando ed in particolare all'all.3 del D.A. n.36, che specificava i percorsi possibili ed i tempi per la prova. Risultano evidenti le censure sopra richiamate. L'assenza di trasparenza si evince inoltre dagli stessi Verbali della Commissione redatti nei giorni precedenti le prove, ove vengono modificate più volte le indicazioni sull'utilizzo dei bastoncini, cancello orario ed altro (cfr. Verbale del 6 Settembre 2022, il giorno prima dell'inizio della prova pratica). La Giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha affermato *"E' ormai principio consolidato e seguito dalle PP.AA. in generale che le procedure concorsuali debbano essere ispirate a regole di chiarezza e trasparenza e quindi di pubblicità tali da rendere ostensibili lo svolgimento delle varie fasi e soprattutto quelle che attengono a operazioni strettamente procedurali e che non comportino valutazioni esclusivamente di natura discrezionale"* (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014 n.572).

Sono evidenti le illegittimità sopra riscontrate.

Lo stesso Verbale sopra richiamato (quello del 6 settembre), già impugnato con i precedenti motivi aggiunti, peraltro, conferma in pieno ciò che era stato già affermato in ricorso relativamente alla creazione di un nuovo punto di controllo la mattina stessa della prova, oltre ad altre irregolarità. Tutto ciò in violazione delle indicazioni contenute nell'allegato 3 del D.A. n.36 che specificava esattamente i punti di controllo previsti.

Tutto ciò ha portato ad una modalità della prova sfalsata e, data la riduzione dei tempi della prova, ad un'attribuzione di punteggio errata ai ricorrenti (dato il calcolo delle penalità) ed alla loro esclusione.

Si insiste in atti.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, **i ricorrenti**, come sopra individuati e come sopra rappresentati e difesi e domiciliati, formulano le seguenti

### **Conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto, **annullare** i provvedimenti impugnati.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

Ai fini del c.u., per i motivi aggiunti, si dichiara che trattandosi di pubblico concorso, il presente ricorso è soggetto al pagamento di un c.u. pari ad euro 325,00.

Si allegano:

1) D.A. n.499/Gab del 13.04.2023.

Catania-Palermo, lì 7.06.2023.

Avv. Maria Cristina Emmi

Avv. Maria Grazia Grasso